



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 44	di data 09/11/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO RONCAFORT, RIDETERMINAZIONE ONORARIO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, MAGGIORE SPESA EURO 653.32 (ONERI E IVA COMPRESI), OPERA N. 6245.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'Amministrazione comunale per competenza dello scrivente Servizio Opere di urbanizzazione primaria, ha realizzato il percorso ciclopedonale Campotrentino Roncafort, Fondo strategico territoriale, opera n. 6245;

richiamata la determinazione n. 23/44 del 11.10.2017, di affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale dei suddetti lavori, verso la corresponsione del compenso di euro 5.858,09 (oneri e iva compresi), e costituzione di un gruppo misto di progettazione;

richiamate la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 04.06.2018, con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo complessivo di euro 2.300.000,00, e la determinazione n. 23/31 di finanziamento della spesa;

richiamata altresì la determinazione n. 23/48 del 10.10.2019, di affidamento all'ing. Paolo De Iorio, di S.T.A. Engineering studio tecnico associato di Trento, dell'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori in oggetto, verso la corresponsione del compenso di euro 13.056,38 (oneri e iva compresi), con costituzione di un gruppo misto di direzione lavori, successivamente modificato con determinazione n. 23/60 del 10.11.2020;

atteso che a seguito di procedura negoziata esperita da A.P.A.C. tramite gara telematica il giorno 03.07.2019, come da verbale di pari data, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa Dalbon Costruzioni S.r.l. di Tione di Trento (Tn), per l'importo di euro 1.309.893,83 (di cui euro 130.364,56 per oneri per la sicurezza), cui ha fatto seguito contratto d'appalto datato 14.11.2019 al n. 11 di rep.;

vista la variante n. 1 di data 22.03.2021, approvata al fine dell'aggiornamento dei costi per la sicurezza riferiti ai lavori e al riconoscimento dei maggiori costi aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, per un nuovo importo di contratto di euro 1.336.318,74 (di cui euro 142.293,02 per oneri sicurezza ed euro 14.496,45 per oneri sicurezza Covid-19), mantenendo invariato l'importo di progetto;

accertato che i lavori sono conclusi e che pertanto è ora necessario rideterminare il compenso spettante all'ing. Paolo De Iorio per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva, in considerazione dell'aumento occorso a seguito dell'approvazione della sopra citata variante e dell'importo lordo finale dei lavori, posto a base di calcolo dell'incarico di coordinatore per la

pagina 1/5

sicurezza esecutiva, alle medesime condizioni pattuite con il professionista in sede di affidamento;
richiamata altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020, successivamente modificata con deliberazione 25 giugno 2020 n. 851, che ha tra l'altro disposto:

1. di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le disposizioni operative per il riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;

2. di dare atto che con l'adozione di questo provvedimento cessa di avere efficacia quanto previsto dal punto 5 dell'ordinanza del 6 maggio 2020;

3. di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, nei contratti di lavori e nei contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie;

4. di dare atto che nei contratti di servizi e di forniture, il direttore dell'esecuzione può proporre al responsabile del procedimento l'aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali previste nel contratto originario, connesso ai maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali a seguito della pandemia in atto, in occasione dell'eventuale adozione della modifica contrattuale conseguente all'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

5. di stabilire che i costi aziendali per la sicurezza di cui ai punti 3 e 4 sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 (data di sottoscrizione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro") e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza;

6. di disporre che gli aumenti degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali di cui ai punti 3 e 4, con le decorrenze sopra indicate, si applicano dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020;

7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, che l'elenco prezzi provinciale per l'anno 2018 approvato con deliberazione n. 2322 del 28 dicembre 2017 è applicabile, come parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi, anche per gli anni 2019 e 2020;

8. di approvare l'allegato B parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente, per l'anno 2020, un aggiornamento all'elenco prezzi di cui al precedente paragrafo, relativo alle misure organizzative da adottare per tutelare la sicurezza nei cantieri delle opere pubbliche contrastando e contenendo la diffusione del virus COVID-19";

dato atto che:

l'articolo 7 ter della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., come introdotto dalla l.p. 18 maggio 2020 n.

3, dispone che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al

contenimento del rischio da COVID-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali;

l'art. 5 bis del D.P.P. 27 aprile 2020 n. 4-17/Leg. e s.m. (introdotto dal D.P.P. 11 giugno 2020 n. 5-18/Leg.) stabilisce che "per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.";

dato atto che la legge di stabilità provinciale 2021 è intervenuta inserendo al comma 5 bis dell'art. 13 della l.p. 26/1993 la disposizione per cui "le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del diciassette per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali";

precisato che con deliberazione 22.12.2020 n. 2233 la Giunta provinciale ha tra l'altro disposto di:

1. approvare l'elaborato denominato "Elenco prezzi della Provincia autonoma di Trento 2021" che costituisce l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale, ai sensi dell'art. 13 della l.p. 26/1993, allegato quale parte integrante e sostanziale di questo atto;
2. disporre che cessa di trovare applicazione il riconoscimento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali con riferimento agli appalti di lavori e di affidamento di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, secondo le modalità stabilite con deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 nelle procedure in cui il bando o la lettera di invito è stato pubblicato o inviata dopo l'adozione del presente atto;

vista la nota 02.09.2020 prot. 192489 dell'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) che reca le indicazioni operative per la redazione degli atti di impegno di spesa e liquidazione al fine del riconoscimento dei costi della sicurezza e delle spese generali di cui al presente atto;

dato atto che la Giunta provinciale, con deliberazione 09.07.2021 n. 1172, ha introdotto delle modifiche in ordine alla riconoscibilità degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali per i contratti di appalto di lavori e i contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei medesimi contratti. In particolare per tutta la durata del periodo emergenziale o fino a diversa deliberazione provinciale o ordinanza Presidenziale, è riconosciuto un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali del 2% dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza ai contratti:

- le cui procedure sono avviate dopo l'adozione della citata deliberazione n. 1172 (quindi dopo il 9 luglio 2021);
- le cui procedure siano state avviate dopo l'adozione della deliberazione giuntale 22 dicembre 2020 n. 2233 ma il relativo contratto non sia concluso alla data di adozione della deliberazione n. 1172 (09.07.2021);

atteso che la delibera sopra citata fa salvo il riconoscimento degli oneri aziendali secondo le percentuali diversificate di cui alla delibera 726/2020 (2, 3 e 4 %) per i contratti di appalto di lavori e per i servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto precedenti al 22 dicembre 2020 ed ancora efficaci;

dato atto che la presente fattispecie rientra nell'ultima tipologia sopra descritta: contratti con procedure avviate prima del 22 dicembre 2020 ed ancora in corso e che al professionista incaricato del coordinamento per la sicurezza esecutiva dei lavori in oggetto, ing. Paolo De Iorio di S.T.A. Engineering studio tecnico associato, va riconosciuto l'aumento previsto al punto 3 (tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali) del dispositivo di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020, in relazione agli S.A.L. maturati successivamente al 14.03.2020 e fino alla data di avvenuta conclusione degli stessi;

vista da ultimo la direttiva 13.07.2021 prot. 184370 del Servizio Appalti e partenariati con le indicazioni in ordine alle modificazioni introdotte con delibera provinciale 09.07.2021 n. 1172;

preso atto che il compenso spettante all'ing. Paolo De Iorio di S.T.A. Engineering studio tecnico associato, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva così come da ultimo rideterminato, comprensivo dell'aumento di euro 399,32 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) previsto dalla citata deliberazione n. 726 del 29.05.2020, ammonta ad euro 13.709,70 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), per una maggiore spesa da autorizzare di euro 653,32 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), rispetto all'importo originario di contratto di euro 13.056,38 (oneri e iva compresi);

ritenuto di procedere alla liquidazione del suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di scambio per corrispondenza stipulato con il predetto professionista;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

accertato che la spesa di euro 653,32 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

vista la propria nota datata 12.10.2021 prot. n. 266979;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;

- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
 visto il Decreto sindacale n. 88/2020/5, prot. n. 306181, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di rideterminare, come specificato in premessa, in euro 13.709,70 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) il compenso spettante all'ing. Paolo De Iorio di S.T.A. Engineering studio tecnico associato di Trento, p.iva 01231190222, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale Campotrentino Roncafort, autorizzando la maggiore spesa di euro 653,32 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi);
2. di liquidare il suddetto compenso rideterminato, in forza dell'approvazione del presente provvedimento, nei modi e nei tempi previsti nel contratto di scambio per corrispondenza stipulato con il citato professionista;
3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
4. di impegnare la somma di euro 653,32 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare che la spesa diventa esigibile entro la data del 31.12.2021.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 09/11/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 23/ 44

di data 09/11/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2. - PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOTRENTINO RONCAFORT, RIDETERMINAZIONE ONORARIO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, MAGGIORE SPESA EURO 653.32 (ONERI E IVA COMPRESI), OPERA N. 6245.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2021	10052.02.07157	U.2.02.01.09.012	2703		624518	653,32	20050"F.S.T. L.P. 3/2006 - PERCORSO CICLOPEDO NALE CAMPOTRE NTINO - RONCAFOR T	93995 (8986654)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 16 novembre 2021

pagina 1/2

